



*Ministero dell' Ambiente e della  
Tutela del Territorio e del Mare*

ALBO NAZIONALE GESTORI AMBIENTALI  
SEZIONE REGIONALE DELL'EMILIA ROMAGNA

Bologna, 29/11/17  
Protocollo della posta elettronica certificata/EB/mm

TRADECO SRL  
VIA RADICI IN PIANO 590  
41049 SASSUOLO (MO)

ISCRIZIONE N BO/22626

*Invio a mezzo: PEC*

**OGGETTO: Comunicazione parere domanda di variazione presentata in data 15/11/2017.  
Richiesta categoria 10B classe E.**

La Sezione, esaminata la documentazione acquisita agli atti, ha deliberato in data **28/11/2017** l'accoglimento dell'istanza di cui all'oggetto.

L'impresa in indirizzo, pertanto, è tenuta a presentare le **garanzie finanziarie** conformi al Decreto del Ministero dell'Ambiente del 5 febbraio 2004, e s.m.i., in originale. Qualora la polizza sia firmata digitalmente, sia dal fideiussore che dall'impresa, il file (con estensione .p7m) dovrà essere inviato, invece, per PEC all'indirizzo gestori.ambientali@bo.legalmail.camcom.it.

Entro il termine di **90 giorni dal ricevimento della presente** l'impresa è tenuta a presentare la documentazione di cui sopra pena la decadenza dell'accoglimento della domanda di iscrizione nella categoria 10.

Si comunica, infine, che con l'invito al download del provvedimento verrà richiesto il pagamento degli eventuali diritti dovuti (imposta di bollo, concessioni governative, diritto annuale).

Normativa e modulistica sono reperibili sul sito [www.bo.camcom.gov.it](http://www.bo.camcom.gov.it)

Distinti saluti

p. PRESIDENTE DELLA SEZIONE  
(Franco Tonelli)  
IL SEGRETARIO DELLA SEZIONE  
(Dott. Emiliano Bergonzoni)  
*Firmato digitalmente*

**Nota bene**

La denominazione e la sede legale dell'impresa, indicate nella polizza, devono coincidere esattamente con i dati della visura camerale. Si ricorda, inoltre, che la polizza deve riportare la data di emissione ma non durate e/o date di effetto, decorrenza e/o scadenza.



CAMERA DI COMMERCIO  
INDUSTRIA ARTIGIANATO E  
AGRICOLTURA DI BOLOGNA

*Camera dell'Economia*

Decreto 5 febbraio 2004

**Modalità ed importi delle garanzie finanziarie che devono essere prestate a favore dello Stato dalle imprese che effettuano le attività di bonifica dei beni contenenti amianto.**

(GU n. 87 del 14-4-2004)

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO  
di concerto con

I Ministri dell'economia e delle finanze, delle attività produttive e delle infrastrutture e dei trasporti

Visto la legge 10 giugno 1982, n. 348, che disciplina la prestazione delle garanzie finanziarie a favore dello Stato ed altri enti pubblici;

Visto il decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, recante attuazione delle direttive 91/156/CE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi, 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio, e successive modifiche e integrazioni;

Visto, in particolare, l'art. 30, commi 4 e 6, del citato decreto legislativo n. 22/1997 che prevede l'obbligo dell'iscrizione all'albo nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti, monche la prestazione delle relative garanzie finanziarie a favore dello Stato, per le imprese che intendono effettuare attività di bonifica dei beni contenenti amianto;

Visto il decreto 28 aprile 1998, n. 406, del Ministro dell'ambiente di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato, dei trasporti e della navigazione e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica con il quale e' stato adottato il regolamento, delle modalità organizzative e di funzionamento del citato albo nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti;

Visto, in particolare, l'art. 8, comma 1, lettera l), del citato decreto 28 aprile 1998, n. 406, il quale istituisce la categoria 10: bonifica dei beni contenenti amianto;

Visto, altresì, l'art. 14 del decreto 28 aprile 1998, n. 406, il quale stabilisce che la garanzia finanziaria deve essere prestata con fidejussione bancaria o con polizza fidejussoria assicurativa, ai sensi della legge 10 giugno 1982, n. 348;

Considerato che, fermi restando gli obblighi previsti dall'art. 17, comma 2, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e dal decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e della sanità, 25 ottobre 1999, n. 471, e' necessario garantire un'adeguata copertura finanziaria ai rischi connessi all'attività di bonifica dei beni contenenti amianto;

Ritenuto opportuno differenziare gli importi delle garanzie finanziarie in funzione delle classi di iscrizione individuate all'art. 9, comma 4, del citato decreto 28 aprile 1998, n. 406, tenuto anche conto dell'esigenza di non sottoporre le imprese a inutili aggravii economici;

Decreta:

Art. 1.

*Garanzia finanziaria*

1. L'iscrizione delle imprese che svolgono l'attività di bonifica dei beni contenenti amianto all'albo nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti e' subordinata alla presentazione di idonea garanzia finanziaria in misura dipendente dall'attività potenzialmente svolta, a copertura delle obbligazioni connesse alle operazioni di messa in sicurezza, bonifica, ripristino ambientale, realizzazione di eventuali misure di sicurezza, trasporto e smaltimento dei rifiuti.

Art. 2.

*Durata e modalità*

1. La garanzia finanziaria deve essere prestata per tutta la durata dell'iscrizione all'albo e deve essere conforme allo schema dell'allegato "A".

2. La competente Sezione regionale dell'albo provvederà a comunicare tempestivamente e contestualmente al fideiussore ed al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio ogni provvedimento di sospensione dell'efficacia dell'iscrizione o di cancellazione dell'impresa dall'albo nonché, qualora ricorrano i presupposti e le condizioni di cui all'art. 1, ad escutere la garanzia finanziaria con le modalità previste dal citato schema dell'allegato "A".

Art. 3.

*Ammontare della garanzia*

1. Per l'esercizio delle attività di cui all'art. 1, in base alle classi d'iscrizione all'albo di cui all'art. 9, comma 4, del decreto ministeriale 28 aprile 1998, n. 406, l'ammontare della garanzia fidejussoria e' fissato nei seguenti valori:

CLASSE	IMPORTO	NOTE
classe a)	euro 480.000,00	
classe b)	euro 240.000,00	
classe c)	euro 120.000,00	
classe d)	euro 60.000,00	
classe e)	euro 30.500,00	per lavori di bonifica cantierabili fino a euro 50.000,00
	euro 15.000,00	per lavori di bonifica cantierabili fino a euro 25.000,00

2. Il mutamento di classe comporta l'obbligo di adeguamento degli importi di cui al comma 1.

Art. 4.

*Registrazione EMAS*

1. Alle imprese che risultino registrate ai sensi del regolamento 93/1836/CEE, e successive modificazioni ed integrazioni, si applica il trenta per cento degli importi di cui al precedente art. 3.